



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (CSP-TECN)

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO 1 Via Sardegna, 5 - 14100 ASTI Tel. 0141- 594315 C.F. 92069920053 Cod. mecc. ATIC81800R email: ATIC81800R@istruzione.it - ATIC81800R@pec.istruzione.it sito web : www.istitutocomprendivo1asti.gov.it</p>	
---	---	---

Asti, 09/04/2018

Agli Atti

All'Albo on line

DETERMINA DIRIGENZIALE

PROCEDURA NEGOZIATA - art. 36 comma 2 b) D.Lgs 50/2016 e successivi correttivi introdotti con D.Lgs 56/2017 art. 25 - CONCESSIONE del SERVIZIO di FORNITURA BEVANDE CALDE e FREDE a mezzo DISTRIBUTORI AUTOMATICI quinquennio 2018 – 2023

CIG: Z402315CDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario procedere all'individuazione di un contraente cui conferire il servizio di fornitura di bevande calde e fredde attraverso Distributori Automatici per il quinquennio 2018-2023

VISTA la L.228/2012 (legge di stabilità 2013) art. 1 comma 150;

VISTO il combinato disposto dell'art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i., dell'art. 1, commi 1, 3, 7 del D.L. 06/7/2012, n. 95, convertito dalla legge 07/8/2012, n. 135 e dell'art. 1, commi 149 lettera b), 150, 154 e 158 della legge 24/12/2012, n. 228, ai sensi del quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di utilizzare i parametri di prezzo/qualità delle Convenzioni "CONSIP s.p.a." al fine di confrontarli con quelli presenti sul mercato;

CONSIDERATO che, relativamente al servizio di cui in premessa, non ci sono "convenzioni attive" sulla piattaforma "CONSIP"

VISTA la Delibera ANAC n. 9 del 25/02/2010 atta a chiarire quanto segue :“il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto”.

VISTA la Determinazione ANAC n. 4 del 07/07/2011 che ha precisato come le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 si applicano anche ai contratti di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori e servizi, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori sottoposti al Codice, ove la concessione è definita quale “contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, (...) che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori (o di servizi) (...) ad eccezione del fatto che il corrispettivo (...) consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera (o i servizi) o in tale diritto accompagnato da un prezzo (...)” (cfr. art. 3, commi 11 e 12).

VISTA la Direttiva Europea 2014/23/UE che ha definito in modo puntuale la fattispecie della “concessione” distinguendola da quella dell' appalto ed in particolare, per ciò che qui rileva, definisce la fattispecie della “concessione di servizi” quale contratto a titolo oneroso mediante il quale la Pubblica Amministrazione affida ad un operatore economico l'erogazione e la gestione di un servizio, per il quale il corrispettivo del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso, a fronte di un contributo contrattualmente definito erogato al concedente;

VISTO che la medesima Direttiva Europea 2014/23 individua come durata massima per la concessione dei servizi il periodo di anni 5

VISTO l'art . 164 del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n. 50/2016 che ha recepito la suddetta Direttiva UE per le concessioni di breve durata;

VISTO l' art. 35 del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n. 50/2016 comma 1 lett. a);

VISTO l'art 36 del Nuovo Codice degli appalti D.lgs n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto e le procedure negoziate sotto soglia anche nell'ambito delle concessioni di lavori pubblici e di servizi di cui all'art.35;

VISTO l'art. 167, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 il quale impone, anche con riferimento alle concessioni, l'inserimento nella legge di gara del “valore di una concessione”

VISTO che ai sensi del D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni Statali possono procedere all'affidamento dei servizi sotto la soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Visto il Decreto Interministeriale n.44 del 1 Febbraio 2001 che ha emanato il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", riguardante le attività negoziali delle Istituzioni Scolastiche;

Considerato in particolare gli articoli 33 (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) e 34 (Procedura ordinaria di contrattazione) del D.L. 44/2001 concernenti le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativa contabile delle Istituzioni Scolastiche;

Visto il Regolamento sull'attività negoziale deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/11/2017 – con riguardo all'art. 6

Vista la delibera Consiglio Istituto n. 1/7 del 13/02/2017, con cui la Scuola viene autorizzata a sottoscrivere contratti pluriennali in taluni specifici ambiti, tra cui quello in cui rientra la procedura oggetto della presente determina

VISTA la Sentenza del TAR Toscana n. 239 del 14/02/2017 intesa a stabilire illegittimo un bando di gara di concessione privo del valore di concessione; nel merito la sentenza si prodiga anche a fornire le indicazioni utili a determinare il presunto valore di concessione, ponendolo in relazione al "fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi".

Visto il D.Lgs. 56/2017 pubblicato in G.U n. 103 del 05/05/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016", entrato in vigore dal 20/05/2017, relativamente ai seguenti articoli:

- art. 25 che reca le modifiche all'art. 36 del Codice degli Appalti per la semplificazione degli affidamenti dei contratti sottosoglia
- art. 95 c.10 che introduce l'obbligo per le imprese di indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro

VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016, così come aggiornate al Decreto Leg.vo 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018

Considerato che, nel rispetto dei principi di cui sopra, l'Istituto ha indetto, con avviso prot. 643 del 19/03/2018 una richiesta di manifestazione di interesse, pubblicata sul sito web della Scuola, per realizzare un'indagine informativa che consentisse di reperire sul mercato di riferimento il servizio più attinente alle proprie necessità;

Visto che, fin dalla determina di avvio manifestazione di interesse, prot. 622 del 16/03/2018, con specifica clausola di salvaguardia, si è normato il caso in cui – per un numero di candidature inferiore a 5 - si procedesse all'avvio della successiva procedura negoziata, attingendo dagli elenchi fornitori di altre scuole

Vista la **Sentenza del Consiglio di Stato n. 4125/2017** atta a consolidare il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36 del dlgs. n. 50 del 2016 e linee guida n. 4 dell'ANAC, *anche mediante il divieto di invitare il gestore uscente* salvo motivate eccezioni, quali ad esempio la scarsità di soggetti sul mercato, *che però non appartiene alla fattispecie in discorso*

Considerata la normativa sulla tracciabilità di cui all'art.3 della L.136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 217 del 17/12/2010

Considerato l'obbligo di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali che devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto, tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie

DETERMINA

di indire la **procedura NEGOZIATA** per la **CONCESSIONE del SERVIZIO di FORNITURA BVANDE CALDE e FREDE** a mezzo **DISTRIBUTORI AUTOMATICI quinquennio 2018 - 2023** ai sensi dell'art 36 comma 2 b) D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 25 D.Lgs. 56/2017, mediante la valutazione comparativa di preventivi di spesa **richiesti ad almeno 5 operatori economici, con esclusione del gestore uscente – a cui non verrà rivolto invito a partecipare**

CRITERI e MODALITA'

- 1. SCELTA del CONTRAENTE - criterio : OFFERTA economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni**
- 2. DURATA :** la concessione avrà durata di **anni 5** a far data dalla stipula del contratto e non sarà soggetta a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art. 23 L.62/2005).
- 3. SCADENZA** della concessione: se non risolta anticipatamente dalla Scuola per le inadempienze e i motivi espressamente previsti – è da intendersi entro il **31/12/2023**.
- 4. CONTRIBUTO di CONCESSIONE : Euro 1.200,00** milleduecentoeuro **annuali** (per ogni anno di validità del contratto) da versare, entro il **30/09**, a mezzo bonifico bancario, all'Istituto Comprensivo 1 di Asti ; nel quinquennio, **il totale del contributo minimo di concessione è pari a Euro 6.000,00** seimilaeuro
- 5. VALORE di STIMA della CONCESSIONE : Euro 33.500,00 *** trentatremilacinquecentoeuro (da intendersi quale fatturato massimo presunto *, al netto dell'IVA, derivante dalla concessione relativa all'intera durata del contratto e comprensivo del contributo **QUINQUENNALE** dovuto alla Scuola). Resta fermo il principio che il rischio finanziario (cosiddetto rischio d'impresa") che caratterizza il contratto di concessione – quale rischio operativo rimesso alla valutazione di ogni singolo soggetto economico interessato – sarà a totale carico del concessionario, senza che questi possa nulla pretendere dalla Scuola.
- 6. AGGIUDICAZIONE** - si procederà ad aggiudicazione della concessione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua, ai sensi dell'art. 69 RD 23/5/1924 n. 827
- 7. RESPONSABILE del PROCEDIMENTO** - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile Unico del Procedimento **Alessandra LONGO** – Dirigente Scolastico.

8. PUBBLICITA' del PROCEDIMENTO – l'avviso di selezione e aggiudicazione verrà pubblicato sul sito web dell'IC1 – Albo on line : www.istitutocomprendivo1asti.gov.it

9. ULTERIORI VINCOLI : tutti i vincoli relativi alla procedura saranno forniti agli operatori economici in maniera dettagliata nel disciplinare allegato alla lettera di invito, che è parte integrante del procedimento.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Alessandra LONGO

Documento Informatico

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005